

CAPO V PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 20 (Personale)

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.

2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.

3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.

4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.

5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.

6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.

7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.